



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la Motorizzazione DIV. 3

Prot. n. 33607 del 28 DIC. 2018 Ai Direttori delle DGT - LORO SEDI

Ai C.S.R.P.A.D. di Roma - SEDE

Ai C.P.A. - LORO SEDI

Agli Uffici Provinciali del D.T.T. - LORO SEDI

All'ANIMA
Via Scarsellini, 13 - 20161 MILANO

All'ASCOMAC
Via Isonzo, 34 - 00198 ROMA

Alla CONFAI
Via dei Redentoristi, 9 - 00186 ROMA

Alla CUNA
C.so G. Ferraris, 61 - 10128 TORINO

Alla FEDERUNACOMA
Via Venafro, 5 - 00159 ROMA

All'UNIMA
Via Nomentana, 303 - 00162 ROMA

All'UNACEA
Via Brenta, 13 - 00198 ROMA

OGGETTO: Nuova Regolamentazione relativa alle prescrizioni per le emissioni e gli inquinanti gassosi e per l'omologazione dei motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali.

Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Premessa

La regolamentazione delle emissioni inquinanti relative alle macchine mobili non stradali è stata disciplinata a partire dal giugno 1998 dalla direttiva 97/68/CE e successive modifiche ed integrazioni.

La direttiva europea sopra indicata ha introdotto sia limiti di emissione per quanto riguarda gli inquinanti gassosi ed il particolato sia modalità di omologazione dei motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali,

comprendendo in tale definizione una pluralità di macchine individuate non solo nelle macchine operatrici industriali (art. 58 del Codice della strada nazionale) e agricole (art. 57 comma 1 lettera b CdS) ma anche nelle autogru, nelle automotrici ferroviarie, apparecchiature portatili, ecc.

La normativa, come è noto, prevede più fasi di riduzione dei limiti di emissione in funzione della fascia di potenza e caratteristiche dei motori; per alcune categorie di motori si è pervenuti alla attuale fase IV.

L'Unione Europea, al fine di aggiornare le norme di omologazione, semplificarne le procedure ed armonizzarle a quanto già in vigore per i veicoli stradali, ha emanato, seguendo la procedura del nuovo approccio normativo, il Regolamento (UE) n. 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016 relativo **"alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE"** pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della UE. n. 252 del 16 settembre 2016. Il Regolamento base prevede l'emanazione di regolamenti delegati da parte della Commissione ed i conseguenti atti delegati sono al momento:

- RUE/2017/654 del 19.12.2016 da ultimo modificato dal RUE/2018/989, che fissa i requisiti tecnici e le modalità di prova;
- RUE/2017/655 del 19.12.2016 da ultimo modificato dal RUE/2018/987, concernente il monitoraggio in servizio delle emissioni di inquinanti gassosi;
- RUE/2017/656 del 19.12.2016 da ultimo modificato dal RUE/2018/988, concernente le prescrizioni amministrative.

Le nuove norme sono applicabili dal 1° gennaio 2017, con opportuni tempi e procedure di passaggio rispetto alle norme preesistenti.

Con la presente circolare si intendono fornire le necessarie istruzioni e informazioni sull'applicazione delle nuove norme e sulla fase di transizione da quelle precedenti. Al fine di non appesantire la lettura, si prenderanno in considerazione solo le disposizioni relative ai motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali semoventi, rinviando alla lettura della norma per tutti i restanti argomenti.

Nel seguito il simbolo "P" indica la potenza del motore come definita nel RUE/2016/1628.

1. Disposizioni innovative di maggior rilevanza e confronto con la precedente normativa della direttiva 97/68/CE

Le più rilevanti innovazioni possono così sintetizzarsi:

1.1. Estensione del campo di applicazione: il nuovo regolamento estende a tutte le potenze di motori le prescrizioni, a differenza della 97/68/CE che escludeva dal campo di applicazione i motori diesel di potenza inferiore a 19 kW e quelli superiori a 560 kW. La categoria cui principalmente si fa riferimento è quella denominata NRE con 7 sottocategorie in funzione della potenza massima netta per i motori a regime variabile (si tratta dei motori diesel per $P < 56$ kW, e dei motori sia a compressione che ad accensione comandata per le potenze $P \geq 56$ kW). Il nuovo regolamento comprende anche i motori ad accensione comandata con $0 < P < 56$ kW denominati NRS con 7 sottocategorie in funzione della combinazione di cilindrata/numero di giri.

1.2. Fase di emissioni: la precedente normativa, con anche le successive modifiche, prevedeva più fasi (per i motori con $P > 56$ kW si è arrivati alla Fase IV) mentre la nuova norma prevede al momento una sola fase individuata come "V" per tutte le fasce di potenza.

1.3. Schema di transizione: la nuova normativa prevede che i "motori di transizione" (sono così definiti i motori rispondenti – in base alla fascia di potenza – ad una fase immediatamente precedente la V ovvero appartenenti ad una fascia di potenza per la quale non era in precedenza obbligatoria l'omologazione) possono essere immessi sul mercato (cosiddetto "periodo di transizione") nei due anni successivi alla "data indicata" per l'immissione sul mercato della fase V nella tabella Allegato III del RUE/2016/1628, purché prodotti prima di tale "data indicata". I motori di transizione devono portare impressi, oltre ai dati di omologazione ove ricorre, anche la data (mese ed anno) di produzione e debbono essere montati sulle macchine mobili non stradali al più tardi 18 mesi dopo l'inizio del periodo di transizione; tale previsione è nuova rispetto alla precedente normativa che si limitava a fissare solo le date limite di immissione sul mercato dei motori senza prevedere un obbligo sulla data di produzione della macchina completa. L'argomento viene approfondito nel successivo paragrafo 2.

1.4. Temporanea immissione sul mercato: l'art. 34, comma 4 del RUE/2016/1628 consente al costruttore di motori di poter essere autorizzato ad immettere temporaneamente sul mercato un motore non ancora omologato perché destinato a prove sul campo. Anche tale aspetto è innovativo.

1.5. Regime di flessibilità: la precedente norma prevedeva un regime di flessibilità (Allegato XIII della 97/68/CE), la possibilità cioè, per un costruttore di macchine, di richiedere all'Autorità di omologazione di autorizzare un costruttore di motori a produrre un limitato numero di motori di una fase precedente. L'attuale norma non contempla più tale possibilità ed il termine "flessibilità", cui nel corso della presente circolare si farà eventualmente riferimento, concerne solo la fase di passaggio dalla preesistente normativa.

2. Transizione al nuovo regime

L'art. 58 del RUE/2016/1628 detta le prescrizioni transitorie, le disposizioni cioè da applicare nella fase di passaggio dalla precedente normativa. In particolare:

2.1. Applicazione delle nuove norme: la tabella dell'Allegato III, in copia allegata (Tabella III-1 per la categoria NRE e III-4 per la categoria NRS), fissa le date di applicazione per cui l'obbligo di omologazione di un nuovo tipo di motore rispondente alla fase V decorre dal 1 gennaio 2018 per tutti gli intervalli di potenza, con eccezione dell'intervallo $56 \leq P < 130$ kW per il quale l'obbligo decorre dal 1 gennaio 2019.

2.2. Immissione sul mercato: la data limite di immissione sul mercato è fissata ad un anno dopo la data obbligatoria per l'omologazione. Tale data limite deve intendersi quale data entro la quale possono essere immessi sul mercato sia i motori rispondenti alla precedente fase contemplata dalla 97/68/CE in corrispondenza di ogni intervallo di potenza sia i motori che, sulla base della loro potenza, non rientravano nell'ambito di applicazione della 97/68/CE. Ad esempio, un motore di categoria Q da 140 kW di fase IV secondo la classificazione della 97/68/CE, può essere immesso sul mercato fino al 31/12/2018 ed analogamente può essere immesso sul mercato fino alla fine del 2018 un motore diesel da 16 kW, esente da prescrizioni secondo la precedente norma.

2.3. Motori di transizione e periodo di transizione: la nuova normativa individua un "periodo di transizione" e cioè i due anni successivi alle date di immissione sul mercato di cui alla tabella Allegato III ed al contempo definisce come "motore di transizione" un motore le cui caratteristiche sono già state indicate al precedente punto 1.3. In tale periodo di transizione i motori di transizione e le macchine mobili su cui sono applicati possono continuare ad essere immessi sul mercato purché la macchina su cui è installato un motore di transizione abbia una data di fabbricazione (intesa come mese ed anno) non più tardi di 18 mesi dall'inizio della transizione.

Riprendendo l'esempio del precedente punto riferito ad un motore da 140 kW fase IV, tali motori – come già detto - possono essere prodotti ed immessi sul mercato fino al 31.12.2018; se non immessi sul mercato (*l'immissione sul mercato è intesa come l'azione di rendere un motore disponibile per la prima volta sul mercato, a titolo oneroso o gratuito, allo scopo di distribuirlo e/o usarlo nell'Unione*) entro il 31.12.2018, sono considerati "motori di transizione" (appartengono alla fase immediatamente precedente la V) ed in quanto prodotti prima del 31.12.2018 possono essere ancora immessi sul mercato fino al 31.12.2020 con il vincolo però che siano installati entro il 30.6.2020 su una macchina mobile non stradale.

Al fine di individuare la data di installazione sulla macchina del motore, l'art. 15 paragrafo 5 del RUE/2016/1628 prescrive che nella targhetta identificativa applicata sulla macchina (la targhetta riportante numero di serie, tipo e – se ricorre – numero di omologazione della macchina) debbano essere indicati mese ed anno di completamento della macchina. Tale obbligo, come detto, si riferisce alle macchine e motori previsti nel periodo di transizione. In altri termini l'obbligo dell'avvenuto completamento della macchina entro i 18 mesi non è richiesto per le macchine già immesse sul mercato con motori appartenenti a fasi pregresse quali ad esempio la IIIA per una potenza di 140 kW.

Sono previste alcune proroghe del periodo di transizione e dei 18 mesi per l'installazione, in particolare è prevista la proroga di un anno (sia del periodo di transizione che dei 18 mesi) per i cosiddetti "piccoli costruttori" (costruttori di macchine con una produzione totale annua inferiore a 100 unità) e per le gru mobili. I motori di transizione, come detto in precedenza, devono recare anche la marcatura del mese ed anno di produzione oltre eventualmente ai dati di omologazione secondo la 97/68/CE.

3. Omologazione della macchina mobile non stradale

In linea di principio, si fa presente che un tipo di motore può essere installato fino alla data in cui è consentito immetterlo sul mercato. Ciò implica che è consentito rilasciare l'omologazione di una macchina equipaggiata con il suddetto tipo di motore fino alla data utile per l'immissione sul mercato, comprendendo anche il periodo di transizione.

3.1. Campo di applicazione: nella fattispecie le macchine mobili non stradali cui si fa riferimento in questo paragrafo sono le macchine operatrici agricole semoventi di cui all'art. 57, comma 1 lettera b) del Codice della Strada, le macchine operatrici di cui all'art. 58, le autogru sia che siano classificate come macchine operatrici sia che

siano classificate quali “autoveicoli ad uso speciale” [art. 54 comma 1 lettera g) e conseguente art. 203, comma 2 lettera h) del regolamento di esecuzione]

3.2. Esempificazione: la macchina mobile non stradale munita di un motore da 140 kW di categoria Q fase IV secondo la preesistente normativa, può essere omologata (o essere oggetto di aggiornamento se trattasi di omologazione già esistente) fino al 31/12/2020, purché la macchina, munita di motore prodotto entro il 31/12/2018, sia completata entro il 30/6/2020; dopo il 31/12/2020 l'omologazione può essere aggiornata solo per motivi non inerenti l'apparato di propulsione, la data ultima di emissione delle dichiarazioni di conformità alla direttiva macchine o alle altre direttive pertinenti lo specifico settore (dichiarazione che comprova quindi il completamento della macchina con il motore) è fissata al 30/06/2020 (entro 18 mesi decorrenti dal 1 gennaio 2019) mentre non vi è alcun termine per l'eventuale immatricolazione (nessuna norma nazionale fissa un termine di scadenza) purché la dichiarazione di conformità al tipo omologato (articoli 108 e 114 del Codice della Strada) sia compilata entro il 31/12/2020. Le date sono prorogate di 12 mesi nei casi prima esplicitati di “piccoli costruttori” e gru mobili (autoveicolo o macchina operatrice), nel senso che, fermo restando il termine del 31/12/2018 di produzione del motore, slitta al 30/06/2021 il termine per l'emissione delle dichiarazioni di conformità alla direttiva macchine (avvenuta installazione del motore), ed il termine per l'omologazione e l'emissione della dichiarazione di conformità al tipo omologato in Italia slitta al 31/12/2021.

L'esemplificazione anzidetta è estendibile a tutte le classi di potenza con la precisione che per la classe dell'intervallo $56 \leq P < 130$ (categoria R fase IV della 97/68/CE) l'omologazione della macchina mobile non stradale può essere rilasciata fino al 31/12/2021 e quindi in pratica tutte le date di cui al precedente periodo sono aumentate di 12 mesi, a cui vanno aggiunti altri 12 mesi nel caso di “piccoli costruttori” e gru mobili.

4. Applicazione alle trattrici agricole

Il Regolamento (UE) 1628/2016, all'art. 2 comma 2, lettera 2, chiarisce che i trattori agricoli e forestali sono esclusi dall'ambito di applicazione. Tuttavia la Mother Regulation (in breve MR) cioè il Regolamento (UE) 167/2013 relativo alle procedure di omologazione delle macchine agricole contiene uno specifico riferimento al RUE/2016/1628. In seguito con il RUE/2018/985 del 12/2/2018 pubblicato sulla G.U della UE in data 18.07.2018, è stato sostituito il RUE/2015/96 (concernente le prestazioni ambientali delle macchine agricole) ed è stato previsto che per le emissioni inquinanti delle trattrici agricole vengano adottati i riferimenti, le

terminologie e i requisiti tecnici stabiliti dal RUE/2016/1628 per la fase V. L'articolo 13 del RUE/2018/985 fissa, per le trattrici agricole, le disposizioni transitorie per il passaggio alla nuova normativa.

4.1. Omologazione delle trattrici agricole: a differenza delle macchine operatrici trattate nel paragrafo precedente, le trattrici agricole (categorie "T" e "C" della MR) hanno obblighi di omologazione definiti dalla MR medesima e conseguenti regolamenti delegati, obblighi che portano a termini temporali "più restrittivi" rispetto alle macchine operatrici. In particolare la data da cui decorre l'obbligo dell'omologazione di un nuovo tipo di trattrice nel rispetto della fase V coincide con la prima delle due date indicate nella Tabella dell'Allegato III già citato e cioè la data di omologazione UE dei motori.

4.2. Esemplificazione: un nuovo tipo di trattrice agricola con motore da 140 kW fase IV non può più essere omologata dopo il 1/1/2018 mentre fino al 31.12.2018 possono essere rilasciate estensioni di omologazione, per tipi di trattrici già omologate, anche con motore di fase IV. A partire dal 1/1/2019 e per tutti i 24 mesi successivi e cioè fino al 31/12/2020 è possibile estendere/aggiornare omologazioni esistenti di trattrici con motore di fase IV per aspetti non attinenti all'apparato propulsore (quali luci, pneumatici, ecc, a meno che – per alcuni aspetti – non intervengano prescrizioni obbligatorie ai fini dell'immatricolazione).

Con un motore appartenente alla fascia di potenza 56-130 kW, i limiti temporali sopra indicati sono posticipati di un anno nel senso che ancora fino al 31.12.2018 è possibile omologare un nuovo tipo di trattrice con motore di fase IV in quanto l'obbligo di omologazione fase V decorre dal 1/1/2019. Di conseguenza, nel corso dell'anno 2019, è possibile estendere le omologazioni preesistenti anche per aspetti relativi al motore.

4.3. Regime di flessibilità: il regime di "flessibilità", previsto sia nella precedente normativa di cui alla direttiva 2000/25/CE e s.m.i., concernente le misure contro le emissioni di inquinanti gassosi delle trattrici agricole, sia dall'art. 14 del RUE/2015/96 in applicazione della MR, flessibilità in base alla quale è possibile, per un costruttore di trattrici agricole, richiedere di poter immatricolare un limitato numero di veicoli le cui emissioni inquinanti risultano certificate in base ad una fase di emissione immediatamente precedente a quella obbligatoria, deve intendersi limitata solo alle fasi di emissione antecedenti la nuova fase V.

4.4. Prima "messa in servizio": il RUE/2018/985, art. 2 voce 21), ha specificato che per "prima messa in servizio di una macchina" (nella fattispecie una trattrice agricola) deve intendersi la data di immatricolazione per quegli Stati membri che prevedono l'immatricolazione come obbligatoria, mentre, per gli Stati membri come

l'Italia ove l'immatricolazione è obbligatoria per circolare su strada, la data di "prima messa in servizio" è da intendersi quale data di immissione sul mercato, che si identifica quindi nella data di sottoscrizione del certificato (dichiarazione) di conformità (COC nell'omologazione europea) della macchina (trattrice) in quanto è avvenuto, nei termini temporali eventualmente previsti come obbligatori, il completamento (per le trattrici agricole infatti non può farsi riferimento – per il completamento della macchina – alla dichiarazione CE di rispondenza alla direttiva macchine in quanto le trattrici agricole sono escluse dall'ambito di applicazione di tale direttiva).

Tale specificazione assume particolare rilievo in quanto fino ad ora si è sempre fatto riferimento, per le trattrici agricole, alla data di immatricolazione per tutti gli aspetti cogenti relativi alle date di rispondenza alle nuove prescrizioni relative alle emissioni. Pertanto d'ora innanzi, per le emissioni inquinanti, la sottoscrizione del COC o della dichiarazione di conformità nei termini previsti dalle scadenze temporali, vincolanti per le emissioni inquinanti, garantisce la successiva immatricolazione del veicolo anche oltre il termine temporale fissato.

Si richiama l'attenzione sul fatto che il RUE/2018/985 concerne le prestazioni ambientali (emissioni inquinanti ed inquinamento acustico) dei veicoli agricoli e pertanto solo per questi due aspetti vige il termine della "prima messa in servizio" in quanto per tutti gli altri aspetti (nuove prescrizioni tecniche) che portano – in base alla MR – alla decadenza di validità dell'omologazione esistente, vale il principio della "data di immatricolazione" quale termine temporale per lo smaltimento della produzione non in linea con la nuova prescrizione tecnica, ferma restando la procedura del "fine serie" prevista

4.5. Periodo di transizione e motori di transizione: le definizioni fornite al paragrafo precedente per le macchine operatrici (macchine mobili non stradali) sono applicabili anche alle trattrici agricole. Poiché il completamento della trattrice con il motore di transizione deve avvenire entro 18 mesi dalla data di inizio del periodo di transizione e non potendo comprovare il completamento (abbinamento macchina con motore) mediante la dichiarazione CE di rispondenza alla direttiva macchine in quanto, come detto prima, non prevista per le trattrici agricole, l'avvenuto completamento entro i 18 mesi è documentato dalla marcatura che i costruttori di trattrici agricole devono apporre sul veicolo, marcatura eventualmente integrata con quella di omologazione, riportante data ed anno di produzione. La dichiarazione di conformità (COC per l'omologazione globale) deve invece essere emessa entro i 24 mesi dall'inizio del periodo di transizione.

Alcune particolari tipologie di trattori agricoli godono di una specifica deroga all'interno dello Schema di transizione. Si tratta dei trattori agricoli di categoria T2, C2, T4.1, C1 (per questa ultima categoria solo relativamente alle omologazioni nazionali) equipaggiati con motori di fase IIIB appartenenti all'intervallo 56-130 kW che sono considerati motori di transizione, e pertanto usufruiscono delle specifiche deroghe temporali illustrate nel precedente punto 2.3.

5. Conclusioni

Si fa riserva di trattare, con separate note, i vari aspetti della nuova normativa in funzione delle necessità operative che si verranno ad evidenziare.

In allegato sono riportati i fac-simile di domanda per i piccoli costruttori e per l'immissione temporanea di motori non ancora omologati nonché la tabella Allegato III del RUE/2016/1628.

E' stata altresì predisposto un quadro schematico riassuntivo ed esemplificativo delle scadenze.


IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Ing. Sergio DONDOLINI)

ASI



Elenco allegati

- Temporanea installazione motori_fac simile domanda
- Piccoli produttori OEM_fac simile domanda
- Tabella_III-1_scadenze_NRE
- Tabella_III-4_scadenze_NRS
- Esempi TA-MO_inquinamento

FAC-SIMILE COMUNICAZIONE
(in carta resa legale)

**Al Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione,
gli Affari generali e il Personale
Direzione generale per la Motorizzazione – Divisione 3
Via Giuseppe Caraci, 36
00157 ROMA
e, p.c.: Centro Prova Autoveicoli**

(se le procedure di omologazione sono in
corso/previste presso un CPA)

**OGGETTO: Regolamento (UE) 2016/1628 emissione inquinanti macchine mobili non stradali.
Art.34, comma 4 - Immissione temporanea sul mercato di motori non omologati
UE, ai fini delle prove sul campo.**

La sottoscritta ditta in qualità di..... della
..... con sede in, ai sensi dell'art. 34, comma 4 del
Regolamento (UE) 2016/1628, informa codesto Ministero quale Autorità di omologazione che intende
effettuare le prove sul campo del seguente motore:

Fabbrica/marchio

Numero di identificazione

Data di costruzione

Ditta utilizzatrice per le prove su campo

Caratteristiche tecniche del motore..... (eventuale scheda allegata)

Il costruttore si impegna a comunicare entro 24 mesi dalla data della presente richiesta se il
motore è stato omologato, se è stato ritirato o se è necessario un ulteriore periodo di prova di 24 mesi.

Si fa presente che, per il motore in questione, sono in corso le prove di omologazione presso
l'autorità di omologazione (se ricorre).

Si allega copia della dichiarazione di conformità e della targhetta identificativa, a norma
dell'Allegato XI del Regolamento (UE) 2017/654.

Luogo, data e firma

NB: L'immissione temporanea si intende implicitamente autorizzata trascorsi 7 giorni dal ricevimento
della comunicazione.

E' consentita una domanda cumulativa (con indicazioni in forma di tabella) per più motori purché sia
unica la ditta utilizzatrice.

FAC-SIMILE COMUNICAZIONE
(in carta resa legale)

**Al Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione,
gli Affari generali e il Personale
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione 3
Via Giuseppe Caraci, 36
00157 ROMA**

**OGGETTO: Regolamento (UE) 2016/1628 emissioni inquinanti macchine mobili non stradali.
Art. 58, comma 5 - Deroga per i costruttori di macchine mobili non stradali
(OEM "original equipment manufacturer") con produzione annua inferiore a
100 unità**

La sottoscritta ditta in qualità di..... della
....., con sede in, ai sensi dell'art. 58,
comma 5 del Regolamento (UE) 2016/1628, informa codesto Ministero quale Autorità di
omologazione, che intende usufruire della deroga per i motori di transizione prevista per i costruttori
con produzione annua inferiore a 100 unità.

A tal fine dichiara che, nel corso degli anni/..... (due ultimi anni solari precedente alla
richiesta) la produzione è così ripartita:

Anno

Fabbrica/marchio	categoria (macchina operatrice/trattrice) n.....
Fabbrica/marchio	categoria (macchina operatrice/trattrice) n.....
Fabbrica/marchio	categoria (macchina operatrice/trattrice) n.....
	Totale n.....

Anno

Fabbrica/marchio	categoria (macchina operatrice/trattrice) n.....
Fabbrica/marchio	categoria (macchina operatrice/trattrice) n.....
Fabbrica/marchio	categoria (macchina operatrice/trattrice) n.....
	Totale n.....

Si resta in attesa della comunicazione di ratifica al riguardo, che provvederà ad allegare ai
documenti di ogni singola macchina.

Luogo, data e firma

ALLEGATO III

Calendario dell'applicazione del presente regolamento con riferimento alle omologazioni UE e all'immissione sul mercato

Tabella III-1: date di applicazione del presente regolamento per i motori della categoria NRE

Categoria	Tipo di accensione	Intervallo di potenza (kW)	Sottocategoria	Data obbligatoria di applicazione del presente regolamento per	
				l'omologazione UE di motori	l'immissione sul mercato di motori
NRE	accensione spontanea	$0 < P < 8$	NRE-v-1 NRE-c-1	1° gennaio 2018	1° gennaio 2019
	accensione spontanea	$8 \leq P < 19$	NRE-v-2 NRE-c-2		
	accensione spontanea	$19 \leq P < 37$	NRE-v-3 NRE-c-3	1° gennaio 2018	1° gennaio 2019
		$37 \leq P < 56$	NRE-v-4 NRE-c-4		
	tutti	$56 \leq P < 130$	NRE-v-5 NRE-c-5	1° gennaio 2019	1° gennaio 2020
		$130 \leq P < 560$	NRE-v-6 NRE-c-6	1° gennaio 2018	1° gennaio 2019
		$P > 560$	NRE-v-7 NRE-c-7	1° gennaio 2018	1° gennaio 2019

Tabella III-2: date di applicazione del presente regolamento per i motori della categoria NRG

Categoria	Tipo di accensione	Intervallo di potenza (kW)	Sottocategoria	Data obbligatoria di applicazione del presente regolamento per	
				l'omologazione UE di motori	l'immissione sul mercato di motori
NRG	tutti	$P > 560$	NRG-v-1 NRG-c-1	1° gennaio 2018	1° gennaio 2019

Tabella III-3: date di applicazione del presente regolamento per i motori della categoria NRSh

Categoria	Tipo di accensione	Intervallo di potenza (kW)	Sottocategoria	Data obbligatoria di applicazione del presente regolamento per	
				l'omologazione UE di motori	l'immissione sul mercato di motori
NRSh	accensione comandata	$0 < P < 19$	NRSh-v-1a NRSh-v-1b	1° gennaio 2018	1° gennaio 2019

Tabella III-4: date di applicazione del presente regolamento per i motori della categoria NRS

Categoria	Tipo di accensione	Intervallo di potenza (kW)	Sottocategoria	Data obbligatoria di applicazione del presente regolamento per	
				l'omologazione UE di motori	l'immissione sul mercato di motori
NRS	accensione comandata	$0 < P < 56$	NRS-vr-1a NRS-vi-1a NRS-vr-1b NRS-vi-1b NRS-v-2a NRS-v-2b NRS-v-3	1° gennaio 2018	1° gennaio 2019

Tabella III-5: date di applicazione del presente regolamento per i motori della categoria IWP

Categoria	Tipo di accensione	Intervallo di potenza (kW)	Sottocategoria	Data obbligatoria di applicazione del presente regolamento per	
				l'omologazione UE di motori	l'immissione sul mercato di motori
IWP	tutti	$19 < P < 300$	IWP-v-1 IWP-c-1 IWP-v-2 IWP-c-2 IWP-v-3 IWP-c-3	1° gennaio 2018	1° gennaio 2019
		$P \geq 300$	IWP-v-4 IWP-c-4	1° gennaio 2019	1° gennaio 2020

Tabella III-6: date di applicazione del presente regolamento per i motori della categoria IWA

Categoria	Tipo di accensione	Intervallo di potenza (kW)	Sottocategoria	Data obbligatoria di applicazione del presente regolamento per	
				l'omologazione UE di motori	l'immissione sul mercato di motori
IWA	tutti	$19 \leq P < 300$	IWA-v-1 IWA-c-1 IWA-v-2 IWA-c-2 IWA-v-3 IWA-c-3	1° gennaio 2018	1° gennaio 2019
		$P \geq 300$	IWA-c-4 IWA-c-4	1° gennaio 2019	1° gennaio 2020

Allegato alla Circolare xxxxx del xxxxx

ESEMPLIFICAZIONI SCADENZE

TRATTRICI AGRICOLE (TA) – RUE/167/2013 (“Mother Regulation” MR) – RUE/2018/985 che rende obbligatorio il RUE/1628/2016 (che modifica ed abroga la direttiva 97/68/CE) relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali.

MACCHINE OPERATRICI (MO) – RUE/1628/2016 e regolamenti delegati (UE) 2017/654-2018/989 (requisiti e prescrizioni), 2017/655-2018/987 (monitoraggio emissioni inquinanti), 2017/656-2018/988 (disposizioni amministrative) – Le omologazioni di tali macchine operatrici, sia agricole che industriali, sono solo omologazioni nazionali, ivi comprese quelle di piccola serie ex DM 277/2001.

(l'esempio per un valore di potenza si intende valido per tutto l'intervallo)

MOTORE 220 kW [NRE-v-6 nuova fase V – categoria Q se fase IV]	
TA (trattrice agricola)	MO (macchine operatrici agricole/industriali)
Dopo il 1/1/2018 l'omologazione di un nuovo tipo di TA è possibile solo se il motore è di fase V	Dopo il 31/12/2020 l'omologazione di un nuovo tipo di MO è possibile solo se il motore è di fase V
Fino al 31/12/2018 è possibile immettere sul mercato motori e TA/MO di fase IV	
Fino al 31/12/2020 è possibile immettere sul mercato i motori di fase IV prodotti prima del 31/12/2018 ed è possibile immettere sul mercato TA/MO munite di tali motori purché il completamento della TA/MO [assemblaggio motore-macchina] avvenga entro il 30/06/2020	

MOTORE 90 kW [NRE-v-5 nuova fase V – categoria R se fase IV]	
TA (trattrice agricola)	MO (macchine operatrici agricole/industriali)
Dopo il 1/1/2019 l'omologazione di un nuovo tipo di TA è possibile solo se il motore è di fase V	Dopo il 31/12/2021 l'omologazione di un nuovo tipo di MO è possibile solo se il motore è di fase V
Fino al 31/12/2019 è possibile immettere sul mercato motori e TA/MO di fase IV	
Fino al 31/12/2021 è possibile immettere sul mercato i motori di fase IV prodotti prima del 31/12/2019 ed è possibile immettere sul mercato TA/MO munite di tali motori purché il completamento della TA/MO [assemblaggio motore-macchina] avvenga entro il 30/06/2021	

MOTORE 45 kW [NRE-v-4 diesel/NRS-v-3 benzina nuova fase V – categoria P se fase IIIB]	
TA (trattrice agricola)	MO (macchine operatrici agricole/industriali)
Dopo il 1/1/2018 l'omologazione di un nuovo tipo di TA è possibile solo se il motore è di fase V	Dopo il 31/12/2020 l'omologazione di un nuovo tipo di MO è possibile solo se il motore è di fase V
Fino al 31/12/2018 è possibile immettere sul mercato motori e TA/MO di fase IIIB	
Fino al 31/12/2020 è possibile immettere sul mercato i motori di fase IIIB prodotti prima del 31/12/2018 ed è possibile immettere sul mercato TA/MO munite di tali motori purché il completamento della TA/MO [assemblaggio motore-macchina] avvenga entro il 30/06/2020	

MOTORE 25 kW [NRE-v-3 diesel/NRS-v-2a o 2b benzina nuova fase V – categoria K se fase IIIA]	
TA (trattrice agricola)	MO (macchine operatrici agricole/industriali)
Dopo il 1/1/2018 l'omologazione di un nuovo tipo di TA è possibile solo se il motore è di fase V	Dopo il 31/12/2020 l'omologazione di un nuovo tipo di MO è possibile solo se il motore è di fase V
Fino al 31/12/2018 è possibile immettere sul mercato motori e TA/MO di fase IIIA	
Fino al 31/12/2020 è possibile immettere sul mercato i motori di fase IIIA prodotti prima del 31/12/2018 ed è possibile immettere sul mercato TA/MO munite di tali motori purché il completamento della TA/MO [assemblaggio motore-macchina] avvenga entro il 30/06/2020	

MOTORE 17 kW [NRE-v-2 diesel/NRS-1v-xx benzina fase V – non previste norme precedenti per diesel/categoria SN fase II motori ad accensione comandata per macchine non portatili]	
TA (trattrice agricola)	MO (macchine operatrici agricole/industriali)
Dopo il 1/1/2018 l'omologazione di un nuovo tipo di TA è possibile solo se il motore è di fase V	Dopo il 31/12/2020 l'omologazione di un nuovo tipo di MO è possibile solo se il motore è di fase V
Fino al 31/12/2018 è possibile immettere sul mercato motori e TA/MO con motori non omologati secondo la direttiva 97/68/CE se diesel ovvero con omologazione fase II se a benzina	
Fino al 31/12/2020 è possibile immettere sul mercato i motori prodotti prima del 31/12/2018 (non omologati se diesel, con omologazione fase II se a benzina) ed è possibile immettere sul mercato TA/MO munite di tali motori purché il completamento della TA/MO [assemblaggio motore-macchina] avvenga entro il 30/06/2020	

MOTORE 90 kW [fase IIIB]	
TA (trattrice agricola)	MO (macchine operatrici agricole/industriali)
Omologabile fino al 30/09/2013. Immatricolabile fino al 30/09/2016 se equipaggiata con motore prodotto prima del 30/09/2014	Omologabile fino al 30/09/2016 se con motore prodotto entro il 30/09/2014.
Se equipaggiata con motore prodotto prima 30/09/2014, immatricolabile fino al 30/09/2018 nel caso del "fine serie emissioni"	Nessuna scadenza per l'eventuale immatricolazione della MO
Prima immissione sul mercato entro il 31.12.2019 nel caso di motori autorizzati in "regime di flessibilità"	Omologabile fino al 31/12/2019 nel caso di motori autorizzati in "regime di flessibilità" (casa costruttrice della MO autorizzata a farsi fornire di motori di questa fase in vigore della fase IV)
Categoria T2, T4.1, C2 con omologazione globale e di categoria C1 (solo omologazioni nazionali) possono essere immesse in servizio per la prima volta fino al 30.09.2019 nel caso di motori prodotti entro il 30.09.2017 e fino al 31.12.2019 nel caso di motori autorizzati in regime di flessibilità	=
Categoria T2, T4.1, C2 con omologazione globale e di categoria C1 (solo omologazioni nazionali) sono considerate equipaggiate con "motori di transizione" e pertanto possono essere immesse sul mercato (prima messa in servizio) fino al 31.12.2021 se equipaggiate con motori prodotti entro il 31.12.2019.	=

MOTORE 140 kW [fase IIIB]	
TA (trattrice agricola)	MO (macchine operatrici agricole/industriali)
Omologabile fino al 31/12/2012. Immatricolabile fino al 31/12/2015 se equipaggiata con motore prodotto prima del 31/12/2013	Omologabile fino al 31/12/2015 se con motore prodotto entro il 31/12/2013.
Se equipaggiata con motore prodotto prima 31/12/2013, immatricolabile fino al 31/12/2017 nel caso del "fine serie emissioni"	Nessuna scadenza per l'eventuale immatricolazione della MO
Immatricolabile fino al 31.12.2018 nel caso di motori autorizzati in "regime di flessibilità"	Omologabile fino al 31/12/2018 nel caso di motori autorizzati in "regime di flessibilità" (casa costruttrice della MO autorizzata a farsi fornire di motori di questa fase in vigenza della fase IV)

MOTORE 38 kW [fase IIIA]	
TA (trattrice agricola)	MO (macchine operatrici agricole/industriali)
Omologabile fino al 31/12/2011. Immatricolabile fino al 31/12/2014 se equipaggiata con motore prodotto prima del 31/12/2012	Omologabile fino al 31/12/2014 se con motore prodotto entro il 31/12/2012.
Se equipaggiata con motore prodotto prima 31/12/2012, immatricolabile fino al 31/12/2016 nel caso del "fine serie emissioni"	Nessuna scadenza per l'eventuale immatricolazione della MO
Prima messa in servizio entro il 31.12.2018 nel caso di motori autorizzati in "regime di flessibilità"	Omologabile fino al 31/12/2018 nel caso di motori autorizzati in "regime di flessibilità" (casa costruttrice della MO autorizzata a farsi fornire di motori di questa fase in vigenza della fase IIIB)
Categoria T2, T4.1, C2 con omologazione globale e di categoria C1 (solo omologazioni nazionali) possono essere immesse sul mercato (prima messa in servizio) fino al 31.12.2018 sia nel caso di "fine serie emissioni" (equipaggiati con motori fase IIIA prodotti entro 31.12.2015) sia se equipaggiati con motori fase IIIA autorizzati in regime di flessibilità	=